



COMUNE DI ROVERBELLA

Provincia di Mantova – Via Solferino e San Martino, 1 – 46048 Roverbella

Tel. 0376/691811 – PEC: roverbella.mn@legalmail.it – e-mail: segreteria@comune.roverbella.mn.it

Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale del Comune di Roverbella

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 29.11.2023



Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale del Comune di Roverbella

I N D I C E

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Autonomia organizzativa e funzionale
- Art. 3 Interpretazione
- Art. 4 Sede consiliare
- Art. 5 Pubblicità delle sedute

CAPO II PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, GRUPPI CONSILIARI E COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 6 Presidenza delle sedute consiliari
- Art. 7 Funzioni del Presidente del Consiglio Comunale
- Art. 8 Organizzazione delle attività del consiglio dei gruppi consiliari
- Art. 9 Organizzazione dei lavori del consiglio
- Art. 10 Ordine dei lavori
- Art. 11 Ulteriori compiti del Presidente del Consiglio Comunale e della conferenza dei capigruppo
- Art. 12 Costituzione e composizione dei gruppi consiliari
- Art. 13 Capigruppo consiliari
- Art. 14 Conferenza dei capigruppo
- Art. 15 Commissioni consiliari
- Art. 16 Attribuzioni delle commissioni permanenti
- Art. 17 Attribuzioni delle commissioni speciali
- Art. 18 Attribuzioni delle commissioni d'indagine, controllo e garanzia

CAPO III SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 19 Sedute pubbliche e aperte
- Art. 20 Sedute segrete
- Art. 21 Convocazione del consiglio comunale
- Art. 22 Avviso di convocazione – termini di consegna
- Art. 23 Annullamento della seduta
- Art. 24 Numero legale – prima e seconda convocazione
- Art. 25 Ordine del giorno
- Art. 26 Deposito delle proposte per la consultazione
- Art. 27 Validità delle deliberazioni
- Art. 28 Verifica del numero legale - scrutatori
- Art. 29 Funzioni del segretario – verbale delle sedute

- Art. 30 Disciplina delle sedute
- Art. 31 Ordine delle sedute - sanzioni
- Art. 32 Comportamento del pubblico
- Art. 33 Sospensione e scioglimento dell'adunanza
- Art. 34 Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno
- Art. 35 Durata degli interventi
- Art. 36 Fatto personale
- Art. 37 Mozione d'ordine
- Art. 38 Richiami al regolamento e all'ordine del giorno
- Art. 39 Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 40 Presentazione di emendamenti
- Art. 41 Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di emendamenti
- Art. 42 Richiesta di votazione per parti separate
- Art. 43 Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria
- Art. 44 Chiusura della discussione
- Art. 45 Dichiarazione di voto - votazione
- Art. 46 Modalità di votazione
- Art. 47 Votazione per alzata di mano
- Art. 48 Votazione per appello nominale
- Art. 49 Votazione a scrutinio segreto
- Art. 50 Validità delle deliberazioni
- Art. 51 Proclamazione del risultato – immediata eseguibilità
- Art. 52 Sedute in video conferenza con partecipazione da remoto e registrazioni delle riunioni in presenza

CAPO IV COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

- Art. 53 Comunicazioni, celebrazioni, commemorazioni
- Art. 54 Interrogazioni
- Art. 55 interpellanze
- Art. 56 Svolgimento delle interrogazioni e interpellanze
- Art. 57 Mozioni
- Art. 58 Presentazione e svolgimento delle mozioni
- Art. 59 Votazione delle mozioni
- Art. 60 Svolgimento congiunto di mozioni, interpellanze, interrogazioni
- Art. 61 Dichiarazione e procedura di urgenza delle interrogazioni e delle mozioni
- Art. 62 Ordini del giorno

CAPO V DIRITTO DI INIZIATIVA E DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

- Art. 63 Diritto di iniziativa
- Art. 64 Diritto di accesso
- Art. 65 Diritto di informazione

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 66 Rinvio
- Art. 67 Entrata in vigore e forme di pubblicità

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale e degli altri organi consiliari, nonché i diritti e le prerogative dei consiglieri comunali, secondo le disposizioni statutarie e normative vigenti.

Articolo 2 – Autonomia organizzativa e funzionale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale: l'ufficio segreteria ne assicura l'attuazione.
2. Le risorse finanziarie per l'autonomia organizzativa del Consiglio sono determinate annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione, su proposta del Presidente del Consiglio Comunale.

Articolo 3 – Interpretazione

1. Quando nel corso delle sedute o al di fuori delle stesse si presentino situazioni che non siano disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento oppure vengano sollevate eccezioni relative all'interpretazione del presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio Comunale, sentito il consigliere anziano, ispirandosi ai principi generali dell'ordinamento giuridico, udito il parere del Segretario Comunale.
2. Contro tale decisione è ammesso il ricorso all'assemblea, su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Sulla decisione del Presidente del Consiglio Comunale può parlare, oltre ad uno dei richiedenti, un consigliere a favore e uno contro, per non oltre tre minuti ciascuno. Il Consiglio decide immediatamente a maggioranza dei presenti.

Articolo 4 - Sede consiliare

1. Il Consiglio si riunisce nella propria sede in una sala appositamente predisposta nella sede municipale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 52.
2. Qualora motivi di forza maggiore non permettano l'uso della sede abituale, o qualora esistano altri impedimenti o giustificate opportunità, il Presidente del Consiglio Comunale può determinare un diverso luogo di riunione, purché nell'ambito del territorio comunale.
3. Nell'aula consiliare vi sono posti riservati ai componenti della giunta.
4. La conferenza dei capigruppo (qualora convocata) può stabilire che la seduta del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia motivato da ragioni di opportunità amministrativa o politica.
5. La sede ove si tiene la seduta del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
6. All'esterno della sede del Consiglio, in occasione delle riunioni dello stesso, sono esposte la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea. Le due bandiere sono esposte anche all'interno della sala consiliare, unitamente al gonfalone del Comune.
7. Quando il consiglio si riunisce in modalità tradizionale in presenza, i lavori possono essere registrati e diffusi in diretta streaming attraverso l'impianto installato nell'aula dedicata alle sedute dell'assemblea, nelle modalità e nei termini definiti da apposito regolamento comunale per le riprese audiovisive e le registrazioni audio delle sedute consiliari.

Articolo 5 - Pubblicità delle sedute

1. Il Presidente del Consiglio Comunale predispone adeguate forme di pubblicità della convocazione del Consiglio e dei relativi ordini del giorno.

CAPO II

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, GRUPPI CONSILIARI E COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 6 - Presidenza delle sedute consiliari

1. Il Consiglio Comunale ha facoltà di eleggere nel suo seno il presidente del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale viene eletto nella prima adunanza del Consiglio Comunale, a seguito del rinnovo elettorale. L'elezione del Presidente avviene in seduta pubblica e con un'unica votazione, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in seduta successiva e viene eletto Presidente il consigliere che ha riportato il numero maggiore di voti.
3. Il Presidente resta in carica per una durata pari a quella del Consiglio Comunale, fatti salvi i casi di cui ai successivi commi 5 e 6.
4. In caso di assenza o impedimento del consigliere eletto presidente, questo è sostituito dal consigliere anziano. È consigliere anziano chi ha ottenuto la maggior cifra individuale, costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.
5. Le dimissioni dalla carica del Presidente del Consiglio Comunale sono presentate personalmente dall'interessato al protocollo del Comune con nota sottoscritta e non necessitano di presa d'atto. Dalla data di acquisizione al protocollo sono perfette efficaci ed irrevocabili. Qualora il Presidente rassegni le proprie dimissioni nel corso di una seduta consiliare, esse sono attestate nel verbale della seduta e sono immediatamente efficaci. In questo caso l'adunanza può proseguire sotto la Presidenza del Consigliere anziano. Alla prima riunione successiva, da convocare comunque entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, il primo punto all'ordine del giorno reca "Elezione del Presidente del Consiglio Comunale". La stessa procedura si applica nel caso di cessazione dall'incarico del Presidente del Consiglio Comunale per qualunque altra causa.
6. Il Presidente del Consiglio Comunale cessa altresì dalla carica in caso di approvazione, mediante scrutinio segreto, di una mozione di revoca approvata dai due terzi dei consiglieri. La mozione di revoca deve essere motivata e sottoscritta da almeno la metà dei Consiglieri assegnati, con arrotondamento all'unità superiore.
7. Nel caso in cui il Consiglio non si avvalga della facoltà di eleggere il Presidente del Consiglio Comunale, le relative funzioni sono svolte dal Sindaco.
8. Nei casi di assenza o impedimento temporaneo o di incompatibilità prevista per legge del Sindaco, quale Presidente del Consiglio Comunale, le funzioni dello stesso vengono svolte dal Vicesindaco, quale Presidente del Consiglio Comunale, se è consigliere comunale, altrimenti dal consigliere anziano. Il consigliere anziano è individuato in colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista, congiuntamente ai voti di preferenza; in caso di parità di voti il consigliere anziano è considerato il più anziano di età.

Articolo 7 - Funzioni del Presidente del Consiglio Comunale.

1. Il Presidente del Consiglio Comunale rappresenta il Consiglio, lo convoca e lo presiede, dirige e regola la discussione nell'ambito delle sedute consiliari, precisa i termini delle questioni sulle quali si vota, concede la facoltà di parlare e proclama il risultato delle votazioni.
2. A tal fine, ha facoltà di prendere la parola e di intervenire nella discussione in qualsiasi momento; mantiene l'ordine della seduta; può sospenderla e scioglierla facendone redigere processo verbale.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale, oltre a esercitare le attribuzioni conferitegli dalle norme di legge e statutarie:
 - a) fissa le modalità per l'accesso del pubblico e per la massima pubblicizzazione delle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari, anche con l'ausilio di strumenti radio-audiovisivi e l'eventuale ricorso ai più diffusi social media;
 - b) organizza i mezzi e le strutture in dotazione al Consiglio, anche al fine di consentire a ciascun consigliere l'esercizio dell'iniziativa relativamente a tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso;
 - c) attua ogni iniziativa utile per consentire ai consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti ai fini dell'espletamento del mandato e, ove occorra, assicura agli stessi la collaborazione degli uffici comunali per la formulazione e presentazione di provvedimenti deliberativi, ordini del giorno, mozioni, e interrogazioni;

- d) esamina le giustificazioni delle assenze dei membri del Consiglio comunale dalle sedute dello stesso;
- e) decide in merito alle richieste avanzate per l'utilizzo della sala consiliare.

Articolo 8 - Organizzazione delle attività del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari

1. Il Presidente del Consiglio Comunale predispone il calendario delle sedute del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale, sentiti i presidenti delle commissioni interessate, promuove l'esame congiunto da parte di più commissioni di argomenti di interesse comune.

Articolo 9 - Organizzazione dei lavori del Consiglio comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, sentita la conferenza dei capigruppo (se convocata), organizza l'attività del Consiglio comunale definendo l'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nell'ambito del quale viene stabilito il numero di sedute da riservare alla discussione:
 - a) dei problemi di interesse generale;
 - b) dei provvedimenti deliberativi;
 - c) degli ordini del giorno, delle mozioni e delle interrogazioni.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale può decidere, in relazione a situazioni sopravvenute di motivata urgenza, di inserire nel calendario argomenti anche non compresi nel ordine del giorno, stabilendo, se del caso, lo svolgimento di sedute supplementari necessarie per la loro trattazione.

Articolo 10 – Ordine dei lavori

1. L'avviso di convocazione, contenente ordine del giorno dei lavori del Consiglio è pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune, contestualmente trasmesso ai consiglieri e agli assessori, in allegato all'avviso di convocazione e trasmesso altresì in copia al presidente del collegio dei revisori dei conti.

Articolo 11 – Ulteriori compiti del Presidente del Consiglio Comunale e della Conferenza dei capigruppo

1. Ferme restando le altre attribuzioni previste dal presente regolamento, il Presidente del Consiglio Comunale, sentita la conferenza dei capigruppo (se convocata):
 - a) organizza l'attività del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari, anche mediante la consultazione, singolarmente o in sede di conferenza dei presidenti delle commissioni consiliari, appositamente convocati;
 - b) decide sulle richieste dei consiglieri circa la procedura d'urgenza da riconoscere alle mozioni; qualora ne sussistano le ragioni dichiara l'inammissibilità delle mozioni stesse;
 - c) autorizza la partecipazione di consiglieri comunali a convegni, congressi, viaggi di studio e di rappresentanza dell'Ente, il cui onere di rimborso spese ricada sull'amministrazione comunale;
 - d) invita in audizione in Consiglio persone esterne al Consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni;
 - e) formula proposte di bilancio relative agli stanziamenti per il funzionamento del Consiglio, delle commissioni, dei gruppi consiliari e del proprio ufficio.

Articolo 12 - Costituzione e composizione dei gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista costituiscono, di regola, un gruppo consiliare.
2. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto deve, entro dieci giorni dalla prima seduta del consiglio neoeletto, darne comunicazione in forma scritta al Presidente del Consiglio Comunale.
3. In mancanza della esplicita comunicazione di cui al comma precedente, si presume l'appartenenza del consigliere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.
4. Ogni consigliere può recedere dal gruppo consiliare al quale appartiene e aderire ad altro gruppo esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il consigliere recedente dovrà darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale, allegando la dichiarazione di accettazione del gruppo al quale aderisce.

5. Può essere costituito un gruppo misto composto da uno o più consiglieri che abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio gruppo e che non intendano confluire in altri gruppi esistenti. L'adesione al gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale gruppo.
6. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, o che tale situazione si sia determinata nel corso del mandato, a questi sono riconosciuti i diritti spettanti ad un gruppo consiliare.
7. Il consigliere che non intenda appartenere al gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto e che non intenda neanche aderire ad altro gruppo esistente o al gruppo misto ha il diritto di fare le dichiarazioni di voto previste dal presente regolamento.
8. I gruppi consiliari possono fruire, tramite la segreteria, dei servizi di documentazione, di informazione e comunicazione.

Articolo 13 - Capigruppo consiliari

1. Ogni gruppo, entro il giorno precedente alla prima riunione del Consiglio neoeletto, nomina il proprio capogruppo. In mancanza di tale nomina è capogruppo il più anziano di età. La nomina del capogruppo e qualsiasi modificazione successivamente intervenuta nella costituzione o nella composizione dei gruppi, devono essere comunicate per iscritto sia al Presidente del Consiglio Comunale sia al Segretario Comunale, con documento sottoscritto dalla maggioranza dei componenti il gruppo consiliare.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale comunica al Consiglio la costituzione e la composizione dei gruppi, nonché eventuali successive modificazioni.

Articolo 14 - Conferenza dei capigruppo

1. La Conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale, o, in sua assenza, dal capogruppo di maggioranza. Ne sono membri tutti i capigruppo. Alla riunione assiste, se richiesto dal Presidente del Consiglio Comunale, il segretario comunale o un suo sostituto.
2. La Conferenza è di norma convocata almeno 24 ore prima di ciascuna seduta del Consiglio. In casi di urgenza, il Presidente del Consiglio Comunale la può convocare con breve anticipo, immediatamente prima dell'ora prevista per lo svolgimento del Consiglio comunale e la può riunire in qualsiasi momento della seduta medesima, sospendendola per giustificato motivo.
3. Le sedute della conferenza sono valide quando sono rappresentati i gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari alla maggioranza dei consiglieri in carica.
4. La conferenza, oltre ai compiti ad essa attribuiti dallo statuto comunale e dal presente regolamento:
 - esamina le proposte di modifica dello statuto comunale e dei regolamenti di competenza del Consiglio;
 - collabora con il Presidente del Consiglio Comunale, alla programmazione dei tempi delle sedute del Consiglio;
 - svolge attività consultiva su ogni argomento in merito al quale il Presidente del Consiglio Comunale ritenga opportuno acquisirne il parere.

Articolo 15 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale si riserva la facoltà di istituire e disciplinare con regolamento, commissioni consiliari:
 - permanenti;
 - speciali;
 - di indagine, di controllo e di garanzia.

Articolo 16 – Attribuzioni delle Commissioni permanenti

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni specifiche del consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico - amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria, e l'approfondimento dei risultati. Possono effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti e interventi, alla gestione di aziende, istituzioni e altri organismi dipendenti dal Comune.

2. Spetta alle commissioni permanenti esaminare preventivamente, entro il termine di 48 ore dalla loro ricezione, le proposte di deliberazione, le istanze, petizioni e proposte regolarmente presentate da sottoporre al consiglio comunale, predisponendo una o più relazioni sul testo. Trascorso infruttuosamente detto termine, la proposta di deliberazione sarà comunque iscritta all'ordine del giorno del consiglio comunale. La giunta può sottoporre direttamente al consiglio le proposte di particolare urgenza, salva la facoltà del consiglio stesso di deferirne l'esame alle commissioni competenti, ovvero anticipare l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del consiglio nelle more della espressione del parere da parte della commissione competente.
3. Nell'esercizio delle proprie competenze le commissioni permanenti possono richiedere l'audizione del Sindaco, dell'assessore proponente o competente per materia delegata e di funzionari del Comune.
4. Il funzionamento, l'oggetto e la durata delle commissioni permanenti sono disciplinati con apposito regolamento.

Articolo 17 - Attribuzioni delle commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale può istituire commissioni speciali a carattere temporaneo per analizzare, studiare e formulare pareri e proposte o riferire in merito ad un fatto o un accadimento per il quale è necessaria l'acquisizione di particolari conoscenze.
2. Il Consiglio comunale, con la deliberazione di istituzione, ne stabilisce l'oggetto, l'ambito di attività e la durata.

Articolo 18 – Attribuzioni delle commissioni d'indagine, controllo e garanzia

1. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, e su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, con esclusione dal computo del Sindaco, commissioni temporanee o permanenti per fini di controllo, di garanzia o di indagine sull'attività dell'amministrazione comunale.
2. La presidenza di ciascuna commissione è attribuita a un consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.
3. L'oggetto e la durata delle commissioni sono stabilite con la deliberazione di istituzione.

CAPO III

SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 19 – Sedute pubbliche e aperte

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. Alla seduta partecipano gli Assessori esterni e altri soggetti autorizzati, con possibilità di intervento.
3. La pubblicità delle sedute può essere garantita anche con l'ausilio di strumenti audiovisivi eventualmente ricorrendo anche ai più diffusi social media, secondo le modalità stabilite dal Presidente del Consiglio Comunale.
4. Si procede sempre in seduta pubblica per tutte le nomine e le designazioni di competenza consiliare.
5. Nel corso della trattazione di un argomento in seduta pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente del Consiglio Comunale, delibera con voti espressi in forma palese il passaggio in seduta segreta, nei casi di sopravvenuta necessità o opportunità, nel rispetto della disciplina di cui al successivo articolo 20.
6. La seduta aperta è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, sentita di norma la conferenza dei capigruppo.

Articolo 20 – Sedute segrete

1. La seduta del Consiglio è segreta quando si debbano trattare questioni concernenti persone, che comportino giudizi su demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità oppure abbiano per oggetto il conferimento di impieghi, licenziamento, punizioni, promozioni, o che comunque comportino valutazioni sulla qualità delle persone stesse. Alla seduta partecipano altresì gli Assessori esterni e altri soggetti autorizzati, con possibilità di intervento.
2. Quando, nella trattazione di un argomento in seduta pubblica, si inserisca un fatto o un problema concernente la qualità e capacità di determinate persone, o allorché l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale e di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per il Comune o per i terzi, la sua discussione pubblica, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente del Consiglio Comunale, ed a maggioranza di voti espressi in forma palese o segreta, se richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con l'indicazione esplicita e succinta dei motivi.
3. Durante la seduta segreta restano in aula il Presidente del consiglio comunale, i componenti del consiglio, gli assessori ed il solo segretario comunale o suo sostituto, vincolati al segreto d'ufficio.
4. I provvedimenti concernenti singole persone che non comportino apprezzamenti, nonché quelli relativi alla decadenza di consiglieri in applicazione di quanto previsto dallo statuto, sono adottati in seduta pubblica con votazione segreta.
5. La verbalizzazione delle sedute segrete è assicurata dal segretario comunale, o da un suo sostituto, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 29, comma 6.

Articolo 21 - Convocazione del Consiglio comunale

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e della sede della seduta e dell'ordine del giorno.
2. L'avviso di convocazione è trasmesso telematicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata dei consiglieri, noto o comunicato dagli stessi entro 30 giorni dalla convalida degli eletti, oppure assegnato dall'Amministrazione.
3. La consegna dell'avviso si intende assolta con il recapito e la giacenza del documento nella casella di posta elettronica certificata di ciascun Consigliere. Le relative ricevute di accettazione e di consegna sono conservate digitalmente a corredo degli atti della seduta consiliare.
4. In caso di materiale impossibilità di provvedere alla spedizione telematica ad indirizzo di posta elettronica certificata, l'avviso di convocazione potrà essere recapitato all'indirizzo di posta elettronica semplice qualora il singolo consigliere abbia espressamente manifestato la volontà di ricevere gli avvisi di convocazione del consiglio comunale ad un dato indirizzo di posta elettronica semplice, mallevando gli uffici da qualsiasi responsabilità in caso di mancata od errata consegna, oppure, da ultimo, potrà essere consegnato a mano dal messo comunale al domicilio eletto nel Comune dal consigliere comunale entro dieci giorni dall'insediamento, secondo le modalità di seguito indicate.

5. Il messo rimette alla segreteria generale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata con le modalità della consegna. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente i nominativi di più destinatari, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti della seduta consiliare.
6. Fino a quando non è stato comunicato l'indirizzo di posta elettronica certificata per la spedizione telematica degli avvisi né è avvenuta l'elezione di domicilio di cui al precedente comma 4, il Presidente del Consiglio Comunale, provvede a far notificare tramite messo comunale ovvero a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico dell'assessore o del consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Articolo 22 - Avviso di convocazione - termini di consegna

1. L'avviso di convocazione per le sedute straordinarie deve essere consegnato ai destinatari tre giorni prima di quello stabilito per la seduta, computandosi il giorno di convocazione ed i giorni festivi se del caso.
2. L'avviso di convocazione per le sedute ordinarie deve essere consegnato ai destinatari cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta, computandosi il giorno di convocazione ed i giorni festivi se del caso.
3. Le sedute ordinarie sono quelle convocate per la discussione del bilancio di esercizio, del rendiconto e delle linee programmatiche di mandato. Tutte le altre sono straordinarie.
4. Per le sedute convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima di quella stabilita per la seduta.
5. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno della seduta altri argomenti, occorre darne avviso scritto, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti e seguendo le stesse modalità di cui al comma 4.

Articolo 23 – Annullamento della seduta

1. L'annullamento di una seduta già convocata è disposto con avviso scritto motivato trasmesso secondo le modalità di cui all'articolo 21, almeno sei ore prima della seduta.

Articolo 24 - Numero legale - prima e seconda convocazione

1. La seduta del Consiglio Comunale è valida con la presenza della metà dei Consiglieri Comunali assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
2. I consiglieri che dichiarino di astenersi o siano presenti ma non votanti concorrono a formare il numero legale per la validità delle adunanze. Non concorrono coloro che si allontanano dalla sala o che debbano allontanarsi nei casi previsti dalla normativa vigente durante la trattazione oggetto della votazione.
3. Qualora la prima convocazione sia andata deserta perché il numero legale non è raggiunto entro il termine di un'ora da quella stabilita nell'avviso di convocazione, oppure perché nel corso della seduta è stata accertata la mancanza di tale requisito, il numero legale per la validità della seduta in seconda convocazione – da tenersi, per gli argomenti iscritti nel programma dei lavori della seduta in cui è mancato il numero legale, nella seduta successiva già convocata od in altra seduta da convocare ai sensi dell'art. 21 - è raggiunto con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri, senza computare il Sindaco.
4. Nella seduta di seconda convocazione non si può deliberare su argomenti per i quali sono previste per legge, statuto o regolamento, maggioranze speciali.
5. Gli avvisi per le sedute di seconda convocazione sono consegnati con le modalità ed i termini di cui all'articolo 21.

Articolo 25 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale costituisce l'ordine del giorno.

2. Spetta al Presidente del Consiglio Comunale stabilire, rettificare o integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo terzo comma.
3. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, in modo tale da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
4. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 20. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
5. L'ordine dei lavori segue, di norma, il criterio cronologico di iscrizione all'ordine del giorno. Hanno, in ogni caso, la precedenza le proposte di deliberazione e, nell'ambito di quest'ultime, quelle attinenti alla composizione degli organi istituzionali e contenenti ratifiche delle deliberazioni d'urgenza; seguono le mozioni e le interrogazioni dei consiglieri.
6. Gli argomenti rimangono iscritti all'ordine del giorno fintanto che il proponente non ne chieda il ritiro.

Articolo 26 - Deposito delle proposte per la consultazione

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, contestualmente alla loro iscrizione, devono essere messi a disposizione dei consiglieri comunali con il deposito presso l'ufficio segreteria o in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione e con modalità idonee a garantirne la piena conoscibilità.
2. Quando sia possibile, gli atti vengono resi disponibili anche in forma digitale su supporto informatico e trasmessi telematicamente ai consiglieri.
3. All'inizio della seduta, le proposte e i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza.

Articolo 27 - Validità delle deliberazioni

1. Salvo diversa disposizione dello statuto o della legge nessun provvedimento può intendersi adottato dal consiglio se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
2. Sono compresi fra i votanti, oltre ai membri del consiglio che esprimono un voto, anche quelli che votano scheda bianca.
3. Non sono compresi fra i votanti i membri del consiglio che escono dall'aula prima della votazione, quelli che, pur presenti, dichiarano di non partecipare alla votazione, quelli che dichiarano di astenersi e quelli che devono astenersi obbligatoriamente.

Articolo 28 - Verifica del numero legale. Scrutatori

1. La seduta del Consiglio comunale ha inizio con la verifica del numero legale, effettuata mediante appello nominale dei consiglieri, fatto dal segretario comunale.
2. Durante la seduta la presenza del numero legale è presunta.
3. Ciascun consigliere può chiederne la verifica dopo che la discussione sia stata dichiarata chiusa e prima che sia stato dato inizio alla votazione.
4. Costatata la mancanza del numero legale, il Presidente del Consiglio Comunale può sospendere la seduta per un massimo di 30 minuti per consentire il formarsi del numero legale. Decorso inutilmente tale termine, dichiara deserta la stessa in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, dei quali non è stata conclusa la trattazione.
5. Una volta verificata l'esistenza del prescritto numero legale, il Presidente del Consiglio Comunale designa due consiglieri alle funzioni di scrutatore. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.
6. Gli scrutatori, che nel corso della seduta per qualsiasi motivo si assentano, sono sostituiti con le stesse modalità con le quali sono stati designati.

Articolo 29 - Funzioni di segretario. Verbale delle sedute

1. La verbalizzazione delle sedute è assicurata dal segretario comunale o da un suo sostituto. Il Consiglio comunale può scegliere uno dei suoi membri ed incaricarlo a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante, unicamente allo scopo di deliberare in casi specifici e sopra un determinato oggetto e con obbligo di farne espressa menzione nel verbale. In tal caso il segretario comunale deve ritirarsi dalla seduta durante la discussione e la deliberazione.

2. Il Consiglio può, altresì, affidare le funzioni di segretario al consigliere più giovane d'età, in caso di assenza o impedimento del segretario o suo sostituto e nelle ipotesi di cui al successivo comma 3.
3. L'esclusione del segretario comunale dalla trattazione di uno specifico argomento è prevista di diritto, nei casi in cui si rilevi conflitto di interessi con l'argomento oggetto della discussione.
4. Di ogni seduta pubblica è redatto un verbale.
5. In tale verbale sono riportati:
 - i provvedimenti sottoposti all'esame del consiglio, nel testo depositato;
 - ogni emendamento a quanto indicato al punto precedente;
 - gli interventi effettuati o presentati per iscritto nel corso della seduta;
 - i provvedimenti adottati;
 - le mozioni, interpellanze, interrogazioni, ordini del giorno, nel testo in cui sono stati presentati.
6. Il verbale della seduta segreta deve riportare quanto risponde utilmente alla discussione, riassumendola impersonalmente senza indicare, cioè, il nome dei membri del consiglio che presentano proposte o fanno interventi.
7. Il verbale della seduta deve contenere i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con indicazione di quelli che hanno votato contro, si sono astenuti o hanno dichiarato di non partecipare alla votazione.
8. Il verbale è sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal segretario comunale.
9. Per la compilazione del verbale il segretario comunale può essere coadiuvato da altri dipendenti dell'amministrazione comunale.

Per la compilazione del verbale il segretario comunale ha altresì la facoltà di avvalersi di un servizio di trascrizione professionale della registrazione audio della seduta, acquisita nel rispetto del regolamento comunale per le riprese audiovisive e le registrazioni audio delle sedute consiliari. In tal caso, il testo contenente la trascrizione letterale del processo verbale viene allegato al relativo verbale di deliberazione, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
10. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate nel verbale esclusivamente quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia espressa richiesta scritta nel corso della seduta.
11. Il verbale della seduta è approvato nella seduta immediatamente successiva; il processo verbale è dato per letto, ritenendosi che i consiglieri abbiano avuto modo di leggerlo e di essere quindi in grado di fare osservazioni e rilievi. Se sul processo verbale nessuno muove osservazioni, esso si intende approvato senza votazione. Occorrendo una votazione questa avrà luogo per alzata di mano.
12. Sul processo verbale non è consentito prendere la parola per rinnovare la discussione sugli argomenti che vi sono riportati, ma soltanto per proporre rettifiche.

Articolo 30 - Disciplina delle sedute.

1. I consiglieri partecipano alle adunanze nei posti a loro riservati.
2. I consiglieri che intendano parlare ne fanno richiesta al Presidente del Consiglio Comunale, all'inizio e nel corso del dibattito fino al termine della discussione. Tuttavia, il Presidente del Consiglio Comunale può dichiarare chiuse le iscrizioni a parlare in qualsiasi momento, previo invito ai consiglieri di iscriversi.
3. Ogni consigliere non può essere interrotto durante il suo intervento. Il Presidente del Consiglio Comunale può richiamarlo a concludere l'esposizione qualora il tempo a sua disposizione sia scaduto, o invitarlo ad attenersi all'argomento in discussione.
4. Nel caso in cui il consigliere non si attenga al richiamo, il Presidente del Consiglio Comunale, può togliergli la parola.

Articolo 31 - Ordine delle sedute. Sanzioni

1. Se un consigliere turba l'ordine delle sedute o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente del Consiglio Comunale lo richiama e può disporre l'inserzione del richiamo nel verbale.
2. Se un consigliere richiamato persiste nel suo comportamento o se, anche indipendentemente da precedenti richiami, un consigliere trascenda ad ingiurie, minacce o vie di fatto, o compia, comunque, atti di particolare gravità, il Presidente del Consiglio Comunale pronuncia nei suoi riguardi la censura e può interdirlgli la parola sull'argomento in discussione. Se il consigliere persiste nel suo atteggiamento, il Presidente del Consiglio Comunale lo espelle.
3. Di questi provvedimenti è fatta menzione nel verbale. Il richiamo, la censura e l'espulsione possono essere revocati, sentite le giustificazioni del consigliere.

Articolo 32 - Comportamento del pubblico durante la seduta

1. Il pubblico deve tenere un comportamento corretto e deve astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso o da comunicazioni o scambi di parola con i consiglieri.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale può disporre la immediata espulsione di chi non ottemperi a queste prescrizioni o turbi lo svolgimento della seduta.
3. In caso di più grave impedimento il Presidente del Consiglio Comunale può disporre che la seduta prosegua a porte chiuse.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale può inoltre disporre gli opportuni provvedimenti per prevenire disordini, sia all'interno sia all'esterno dell'aula.
5. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del Presidente del Consiglio Comunale, e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

Articolo 33 - Sospensione e scioglimento dell'adunanza

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine della seduta, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni, con facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendone menzione nel processo verbale.

Articolo 34 - Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno

1. L'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno di ciascuna seduta è quello risultante dallo stesso ordine del giorno.
2. Tale ordine di trattazione può essere modificato, all'inizio della seduta, su proposta del Presidente del Consiglio Comunale, o di almeno due terzi dei consiglieri. In caso di dissenso decide il Consiglio, seduta stante, senza discussione. La proposta di modifica dell'ordine di trattazione può essere avanzata anche in corso di seduta.
3. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa su proposta del Presidente del Consiglio Comunale, o di due terzi dei consiglieri per essere successivamente proseguita, per l'ulteriore discussione o per la votazione, nell'ambito della medesima o di altra seduta. In caso di dissenso decide il consiglio, seduta stante, senza discussione.
4. Il consiglio non può deliberare né discutere su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
5. Le decisioni del Consiglio di cui ai commi precedenti sono sempre prese a maggioranza assoluta dei votanti.

Articolo 35 - Durata degli interventi

1. La durata di ogni intervento non può superare i dieci minuti, salvo che non sia diversamente disposto dalla conferenza dei capigruppo per singoli argomenti.
2. I consiglieri parlano dal proprio seggio rivolgendosi al Presidente del Consiglio Comunale.
3. Quando il discorso eccede il tempo stabilito, il Presidente del Consiglio Comunale invita l'oratore a concludere e, se questi persiste, può toglierli la parola; uguale facoltà ha il Presidente del Consiglio Comunale nei riguardi dell'oratore che, richiamato due volte all'argomento, seguiti a discostarsene.
4. Nessun intervento può essere interrotto né rinviato per la sua continuazione ad altra seduta.
5. Nessun consigliere può parlare più di una volta durante la discussione di uno stesso argomento, se non per una breve replica, per questioni di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto. In questo caso gli interventi non possono superare il limite di due minuti.

Articolo 36 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere sindacato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri ovvero opinioni non espresse o il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro consigliere.
2. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne sinteticamente i motivi.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale, se ritiene accoglibile la domanda, concede la parola per fatto personale.
4. Se il consigliere insiste dopo la pronuncia negativa del Presidente del Consiglio Comunale, decide il Consiglio a maggioranza dei presenti.

Articolo 37 - Mozione d'ordine.

1. Ciascun consigliere può presentare una mozione d'ordine, richiamandosi alla legge, al regolamento, all'ordine dei lavori o formulando un rilievo sul dibattito o sulla votazione.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine.
3. In caso di opposizione da parte del proponente decide il Consiglio senza discussione.

Articolo 38 - Richiami al regolamento e all'ordine del giorno

1. I richiami al regolamento o all'ordine del giorno o alla priorità delle discussioni e votazioni hanno precedenza sulle questioni principali.
2. Su tali richiami possono parlare, dopo il proponente, soltanto un oratore contrario ed uno favorevole, non oltre tre minuti ciascuno.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale, tuttavia, valutata l'importanza della questione, può dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.
4. Ove il richiamo comporti, a giudizio del Presidente del Consiglio Comunale, la necessità di una decisione del Consiglio, questa avviene seduta stante. La votazione sul richiamo si fa per alzata di mano.

Articolo 39 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale, se cioè un argomento non debba trattarsi, e la questione sospensiva, se cioè un argomento debba rinviarsi, possono essere proposte prima che abbia inizio la discussione; nel corso della discussione possono essere ammesse soltanto quando siano giustificate dall'emergere di nuovi elementi.
2. La discussione sull'argomento principale non può proseguire prima che il consiglio abbia deliberato sulla questione pregiudiziale o sospensiva.
3. Se concorrono più questioni sospensive ha luogo un'unica discussione e il Consiglio delibera con unica votazione.

Articolo 40 - Presentazione di emendamenti

1. Prima della chiusura della discussione possono essere presentati, da ciascun consigliere, emendamenti concernenti l'argomento in discussione.
2. Gli emendamenti devono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Presidente del Consiglio Comunale, il quale ne dà lettura, o incarica il proponente di darne lettura.
3. Il proponente può rinunciare, in qualsiasi momento prima della votazione, al suo emendamento. Ciascun altro consigliere può farlo proprio.
4. Il Segretario, su richiesta del Presidente del Consiglio Comunale, o dei consiglieri, esprime il proprio parere di ammissibilità sugli emendamenti. Il provvedimento in trattazione è rinviato se l'emendamento richieda l'espressione del parere di regolarità tecnica o l'attestazione della relativa copertura finanziaria e ciò non sia possibile nel corso della seduta.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale dichiara inammissibili gli emendamenti estranei all'argomento in discussione e decaduti quelli contrastanti con precedenti votazioni sulla stessa proposta di deliberazione.

Articolo 41 - Sospensione della trattazione di un argomento in caso di presentazione di emendamenti

1. Qualora siano stati presentati più emendamenti, è data facoltà al consigliere di chiedere prima della chiusura della discussione una breve sospensione della trattazione dell'argomento, al solo scopo di consentire l'eventuale integrazione o riduzione degli emendamenti presentati.
2. Sulla richiesta di sospensione e sulla durata di quest'ultima decide il Presidente del Consiglio Comunale.
3. Se la richiesta viene accolta, alla ripresa della trattazione dell'argomento è concesso, ai consiglieri che avevano presentato emendamenti, di presentare per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale i testi eventualmente concordati degli emendamenti, in sostituzione di quelli originariamente presentati. I

suddetti testi sono illustrati al Consiglio da parte del Presidente del Consiglio Comunale, o del proponente.

4. Gli emendamenti non possono essere messi in votazione quando non sia possibile acquisire i pareri dei responsabili dei servizi; in questo caso la votazione è rimandata ad una successiva seduta.

Articolo 42 - Richiesta di votazione per parti separate

1. Quando il testo da votare può essere distinto in più parti, aventi ciascuna una propria completezza dispositiva, la votazione può eseguirsi per parti separate.
2. La votazione separata può essere chiesta prima della chiusura della votazione da ogni consigliere; sulla domanda il Consiglio delibera, senza discussione, a maggioranza assoluta dei votanti e per alzata di mano.
3. La votazione per parti separate non esclude che il provvedimento debba essere votato, in ogni caso, nel suo complesso.

Articolo 43 - Richiesta di votazione di una proposta nella sua formulazione originaria

1. Prima della chiusura della votazione può essere presentata al Presidente del Consiglio Comunale, con istanza sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri assegnati, la richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria al fine di far cadere sia gli emendamenti presentati, sia la richiesta di votazioni per parti separate.
2. Sulla richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria, il Presidente del Consiglio Comunale concede la parola esclusivamente per dichiarazioni di voto, con le modalità di cui al successivo art. 45; successivamente la richiesta viene posta in votazione e risulta accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. In caso di accoglimento della richiesta, è posta in votazione la proposta nel testo originario, relativamente alla quale è concessa la parola esclusivamente per le dichiarazioni di voto con le modalità di cui al successivo art. 45.

Articolo 44 - Chiusura della discussione

1. Nel corso della discussione il Presidente del Consiglio Comunale, previo avviso, può dichiarare chiusa la possibilità di ulteriori interventi.
2. La discussione è dichiarata chiusa quando nessun consigliere richiama di parlare.
3. La chiusura della discussione può essere altresì chiesta da almeno tre consiglieri. Sulla richiesta possono parlare soltanto un oratore favorevole ed uno contrario; deliberata la chiusura può ancora intervenire un consigliere per ciascun gruppo, salvo che per fatto personale.

Articolo 45 - Dichiarazione di voto e votazione

1. Chiusa la discussione, un consigliere per gruppo, prima che si proceda alla votazione, può annunciare il voto spiegandone i motivi per un tempo non superiore a cinque minuti, salvo che non sia diversamente disposto dalla conferenza dei capigruppo per i singoli argomenti.
2. Qualora siano stati presentati emendamenti, le dichiarazioni di voto che si svolgono anche sui singoli emendamenti non possono avere durata superiore a tre minuti.
3. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato da chi è intervenuto a nome del gruppo stesso, gli stessi hanno diritto di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi non possono avere durata superiore a cinque minuti.
4. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato, salvo che per richiami al regolamento in ordine alle modalità o alla regolarità della votazione.
5. La votazione si fa prima sugli emendamenti e poi sulla proposta principale. Se concorrono più emendamenti la votazione comincia dagli emendamenti che più si allontanano dal testo originario: prima quelli interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, indi quelli modificativi, infine quelli aggiuntivi.

Articolo 46 - Modalità di votazione

1. Le votazioni hanno luogo in forma palese (per alzata di mano, per appello nominale) o a scrutinio segreto.
2. Prima di procedere alla votazione il Presidente del Consiglio Comunale illustra le modalità di espressione del voto.
3. Salvo i casi in cui sia diversamente stabilito, ogni deliberazione o proposta si intende approvata allorché i voti favorevoli prevalgono sui contrari.

Articolo 47 – Votazione per alzata di mano

1. Il Presidente del Consiglio Comunale pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima di votare coloro che sono favorevoli, a seguire i contrari ed infine gli astenuti.
2. Controllato l'esito della votazione con l'assistenza del segretario comunale, il Presidente del Consiglio Comunale ne proclama il risultato, previa controprova se la ritenga opportuna o sia richiesta da un terzo dei consiglieri presenti.

Articolo 48 – Votazione per appello nominale

1. La votazione per appello nominale ha luogo per chiamata, in ordine alfabetico.
2. La votazione si effettua quando è richiesta dal Presidente del Consiglio Comunale, o da almeno un terzo dei consiglieri assegnati; tale richiesta, anche verbale, deve esser formulata al termine della discussione e prima di procedere alla votazione.

Articolo 49 - Votazione a scrutinio segreto

1. Le votazioni riguardanti persone e quelle per le quali questa forma di votazione sia espressamente prescritta, si svolgono a scrutinio segreto.
2. La votazione mediante scrutinio segreto è effettuata a mezzo di scheda.
3. La votazione si svolge nel seguente modo:
 - a) le schede sono predisposte dall'ufficio segreteria, in bianco, uguali di colore e formato;
 - b) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere ovvero indica il voto favorevole o contrario alla proposta.
3. Le schede contenenti segni di riconoscimento o nominativi in eccedenza sono nulle.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale dispone l'appello nominale di ciascun consigliere, il quale deposita la propria scheda nell'urna posta presso la presidenza.
5. Le operazioni di scrutinio segreto devono essere effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori, che assistono il presidente nello spoglio delle schede.
6. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente del Consiglio Comunale, perché ne sia presa nota nel verbale.
7. Le schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente del Consiglio Comunale, da uno scrutatore e dal segretario e sono conservate nell'archivio comunale.

Articolo 50 - Validità delle deliberazioni

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richieda un *quorum* speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ovvero un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.
2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata né respinta; essa diviene solo inefficace e può essere iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, un argomento all'ordine del giorno non approvato non può essere ulteriormente oggetto di discussione o di votazione nella stessa seduta ma può essere ripresentato solo in una seduta successiva.

6. Il verbale riporta esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti.

Articolo 51 - Proclamazione del risultato. Immediata eseguibilità

1. Ultimata la votazione, il Presidente del Consiglio Comunale ne proclama il risultato.
2. Salvo i casi in cui sia diversamente stabilito, ogni deliberazione o proposta si intende approvata allorché i voti favorevoli prevalgono sui contrari.
3. Nel caso si dovessero verificare delle irregolarità, il Presidente del Consiglio Comunale può ritenere invalida la votazione e disporre l'immediata ripetizione, ammettendovi soltanto i consiglieri che erano presenti allo scrutinio precedente.
4. In caso di urgenza, il Consiglio può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione, con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

Articolo 52 – Sedute in videoconferenza con partecipazione da remoto

1. Per esigenze particolari o in casi di emergenze o di impossibilità di partecipazione da parte dei componenti del Consiglio comunale o della Giunta comunale o del Segretario comunale, le sedute del Consiglio possono essere svolte in videoconferenza, con partecipazione da remoto.
2. Le Commissioni, e gli uffici per le attività istruttorie, possono utilizzare la videoconferenza come modalità di semplificazione dell'attività amministrativa, in modo compatibile con le disposizioni del presente regolamento, fatti salvi i divieti espressi da fonti normative primarie.
3. La seduta in videoconferenza con collegamento da remoto in modalità sincrona richiede in ogni caso la possibilità per tutti i componenti, compreso il Segretario comunale, i suoi collaboratori di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale. A tale fine l'Amministrazione si doterà di applicativi informatici idonei.
4. La seduta in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune, è considerata valida nella modalità di "sede virtuale", se sussiste la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza da remoto.
5. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza e la verbalizzazione a cura del Segretario comunale.
6. La convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, contiene l'indicazione dei dati necessari per il collegamento a distanza.
7. La pubblicità della seduta è garantita mediante un collegamento simultaneo con i consiglieri comunali, nelle forme che saranno ritenute più idonee, e altresì assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento, ovvero, in mancanza di un collegamento in modalità differita, con la pubblicazione della registrazione audio o audio-video della seduta nel sito istituzionale del Comune. Salvo i casi di seduta segreta, la seduta potrà essere dichiarata a porte chiuse e in videoconferenza senza collegamento con il pubblico, per motivate ragioni tecniche.
8. La pubblicità delle sedute, presenziali o in videoconferenza, può essere sospesa qualora si discuta di questioni personali, si sia in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti o demeriti di individui, o di questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi. È in ogni caso assicurata la presenza del Segretario comunale, dei suoi collaboratori.
9. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente del Consiglio Comunale e al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in modalità audio-video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter partecipare alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea.
10. Il Segretario comunale attesta la presenza dei componenti mediante appello nominale al momento dell'apertura della seduta nonché al momento del voto per coloro che siano collegati via telematica, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del d.lgs. n. 267/2000.
11. La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario Comunale, si intende valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dal regolamento consiliare, dallo statuto, dalla legge.
12. Le modalità di intervento sono definite al momento dell'apertura della seduta dal Presidente del consiglio comunale, esponendo ai presenti in sede e a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

13. Al termine di ogni votazione il Presidente del consiglio comunale ne dichiara l'esito.
14. Il Segretario comunale provvede alla verbalizzazione del risultato della votazione prendendo nota del voto espresso da ciascuno dei presenti.
15. La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario Comunale ha provveduto all'appello dei presenti, facendone dare atto espressamente nel verbale della seduta.
16. La seduta può prevedere la presenza presso la sede comunale o in collegamento mediante videoconferenza da parte dei componenti.
17. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione da parte del Presidente del consiglio comunale.
18. In presenza di temporanee disfunzioni o di altre cause che impediscano il collegamento in videoconferenza, il Presidente del consiglio comunale sospende temporaneamente la seduta. Alla ripresa, il Segretario comunale procede all'accertamento dei presenti.
19. Se le disfunzioni persistono, il Presidente del consiglio comunale dichiara chiusa la seduta aggiornandola ad altra ora o data.
20. Alla seduta in videoconferenza partecipano altresì gli Assessori esterni e altri soggetti autorizzati, con possibilità di intervento.
21. La verbalizzazione delle sedute del Consiglio comunale spetta al Segretario comunale salvo i casi di impedimento o di conflitto di interessi.
22. Nelle sedute segrete o limitate ai soli componenti degli organi e al Segretario comunale, il Presidente del consiglio comunale, all'atto del collegamento, invita ciascun partecipante a dichiarare, sotto la sua responsabilità, che quanto accade nel corso della seduta non è visto né ascoltato da soggetti non legittimati ad assistere, e ad impegnarsi a non effettuare alcuna registrazione. L'invito e la dichiarazione sono inseriti nel verbale della seduta.

CAPO IV

COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

Articolo 53 – Comunicazioni, celebrazioni, commemorazioni

1. Il Presidente del Consiglio Comunale può in ogni momento tenere celebrazioni e commemorazioni e fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno della seduta.
2. Su tali comunicazioni, a richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri presenti, si apre il dibattito, al quale potranno prendere parte un rappresentante per ogni gruppo e per non più di cinque minuti.
3. Sulle comunicazioni non possono essere presentate mozioni.

Articolo 54 - Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda, rivolta per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale, e/o all'assessore, per conoscere:
 - la corrispondenza a verità di un fatto e se, nel caso che l'informazione sia esatta, risultino adottati o stiano per adottarsi provvedimenti in proposito;
 - i motivi della condotta dell'Amministrazione o i suoi intendimenti su un determinato argomento.
2. L'interrogazione è presentata per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale, o all'assessore competente per materia e depositata presso l'ufficio segreteria che ne cura la protocollazione; l'interrogante deve dichiarare se vuole risposta orale in Consiglio o risposta scritta; in difetto, la risposta si intende scritta.
3. In caso di mancata risposta scritta entro il termine di trenta giorni, l'interrogazione è iscritta nel programma dei lavori della prima seduta consiliare immediatamente successiva.
4. Il consigliere può illustrare il contenuto dell'interrogazione per non più di cinque minuti.
5. L'interrogante può dichiararsi o meno soddisfatto della risposta mantenendosi comunque nel tempo massimo di tre minuti.

Articolo 55 - Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale, e/o agli assessori per conoscere le iniziative che si intendono assumere in ordine alla soluzione di problemi prospettati dall'interpellante medesimo, oppure per richiedere i motivi ed i criteri in base ai quali sono stati posti in essere determinati provvedimenti.
2. L'interpellanza è presentata per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale, o all'assessore competente per materia e depositata presso l'ufficio segreteria che ne cura la protocollazione; l'interpellante deve dichiarare se vuole risposta orale in Consiglio o risposta scritta; in difetto, la risposta si intende scritta.
3. In caso di mancata risposta scritta entro il termine di trenta giorni, l'interpellanza è iscritta nel programma dei lavori della prima seduta consiliare immediatamente successiva.
4. Il consigliere può illustrare il contenuto dell'interpellanza per non più di cinque minuti.
5. L'interpellante può dichiararsi o meno soddisfatto della risposta mantenendosi comunque nel tempo massimo di tre minuti.

Articolo 56 - Svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze

1. Le interrogazioni con risposta orale e le interpellanze sono iscritte all'ordine del giorno, per il loro svolgimento davanti al Consiglio.
2. Dopo la risposta, l'interrogante o il designato dagli interroganti quando questi siano più di uno, può replicare, per non più di tre minuti, per dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.
3. Il presentatore, o il designato dai presentatori quando questi siano più di uno, svolge l'interpellanza davanti al Consiglio. Segue la risposta del Presidente del Consiglio Comunale, e/o degli assessori. L'interpellante può infine replicare. la replica non può superare il tempo di tre minuti.

4. Le interpellanze e le interrogazioni che riguardano il medesimo argomento o argomenti connessi sono svolte congiuntamente; per primi parlano i presentatori delle interpellanze; dopo le risposte del Presidente del Consiglio Comunale, e/o degli assessori possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti.
5. Se nessuno dei firmatari è presente quando l'interpellanza o l'interrogazione viene posta in discussione, la stessa si considera ritirata.

Articolo 57 - Mozioni

1. La mozione, intesa a promuovere una deliberazione del consiglio, consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri; essa è diretta a promuovere un dibattito politico-amministrativo su un argomento di particolare importanza, al fine di pervenire a una decisione su di esso.
2. Le mozioni devono rispettare singolarmente, a pena di inammissibilità, i principi generali in materia di bilancio, e, qualora comportino modifiche agli stanziamenti di bilancio, necessitano dei prescritti pareri.

Articolo 58 - Presentazione e svolgimento delle mozioni

1. La mozione è presentata per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale, per il suo inserimento nell'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta del consiglio; diversamente viene inserita nell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva.
2. Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta, il Presidente del Consiglio Comunale, senza far luogo a discussione immediata su di essa, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.
3. Se la mozione è presentata da un quinto dei consiglieri assegnati e contiene la richiesta di convocazione del Consiglio, la sua trattazione ha luogo entro il termine di venti giorni.
4. La trattazione delle mozioni è disciplinata dalle disposizioni previste per lo svolgimento delle interpellanze e interrogazioni.

Articolo 59 - votazione delle mozioni

1. Più mozioni, connesse per similitudine o per contrapposizione, devono essere poste in votazione secondo l'ordine di presentazione.
2. Le mozioni possono esser votate per parti separate.
3. Non sono ammessi emendamenti all'intero testo di una mozione, ma solo su parti di essa, tali da non stravolgerne il significato. Tuttavia, i proponenti possono ritirare la mozione, prima della votazione finale, qualora uno o più degli emendamenti ammessi siano stati approvati. Rispetto alla mozione presentata è possibile, anche nel corso della discussione, presentare mozioni alternative, riguardanti lo stesso argomento in discussione.

Articolo 60 - Svolgimento congiunto di mozioni, interpellanze, interrogazioni

1. Se sul medesimo argomento o su argomenti connessi concorrono interrogazioni, interpellanze e mozioni, si svolge per tutte un'unica discussione: intervengono per primi i proponenti delle mozioni, poi i presentatori delle interpellanze, infine i presentatori delle interrogazioni.

Articolo 61 - Dichiarazione e procedura di urgenza delle interrogazioni e delle mozioni.

1. I consiglieri proponenti possono richiedere che la propria interrogazione o mozione sia riconosciuta urgente.
2. Sulle richieste di urgenza decide il Presidente del Consiglio Comunale.
3. Alle interrogazioni, presentate con almeno due giorni di anticipo sull'inizio della seduta e dichiarate urgenti dal Presidente del Consiglio Comunale, viene data risposta nel corso della prima seduta utile del Consiglio.
4. Le mozioni dichiarate urgenti dal Presidente del Consiglio Comunale vengono immediatamente comunicate ai capigruppo e discusse nel corso della prima seduta utile del Consiglio. Dopo l'illustrazione da parte del primo proponente, della durata di cinque minuti, è consentito solo un intervento per gruppo

di pari durata nella discussione generale e di tre minuti per la presentazione di emendamenti e per le dichiarazioni di voto.

5. Nel corso di una seduta è possibile discutere e mettere in votazione senza particolari formalità solo le mozioni sottoscritte da tutti i capigruppo.

Articolo 62 - Ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno hanno per contenuto una manifestazione di intendimenti del Consiglio che non impegnano il bilancio, né modificano le disposizioni vigenti nell'ente; essi si concludono con una deliberazione.
2. Gli ordini del giorno sono presentati per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale, almeno cinque giorni prima della seduta e sono posti tra gli argomenti da trattare dal Consiglio secondo l'ordine di presentazione.
3. Sugli ordini del giorno presentati ammesso presentare ordini del giorno alternativi, riguardanti lo stesso argomento in discussione.
4. Sugli ordini del giorno non sono ammesse dichiarazioni di voto, ma soltanto l'intervento di un oratore per gruppo, salvo diversa posizione all'interno dello stesso, ciascuno per un tempo non superiore a tre minuti.
 5. Sull'ammissibilità degli ordini del giorno decide il Presidente del Consiglio Comunale.

CAPO V

DIRITTO DI INIZIATIVA E DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

Articolo 63 - Diritto di iniziativa

1. Spetta a ciascun consigliere il diritto di iniziativa su ogni argomento che le disposizioni di legge e statutarie riservano alla competenza del Consiglio comunale.
2. Il diritto di iniziativa è esercitato mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti a proposte già iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, nonché di interrogazioni, ordini del giorno e mozioni.
3. La proposta di deliberazione è inviata al Presidente del Consiglio Comunale, che ne trasmette copia al Segretario comunale per lo svolgimento dell'istruttoria.
4. La proposta deve essere formulata in termini chiari e deve essere corredata da una sintetica relazione in cui si enunciano i motivi.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale può trasmettere la proposta alla commissione consiliare competente che deve redigere sulla stessa apposita relazione.
6. Ove la commissione consiliare faccia propria la proposta, anche con eventuali modifiche o integrazioni concordate con il presentatore, all'atto dell'iscrizione della proposta all'ordine del giorno del consiglio, la stessa deve essere corredata dei pareri di regolarità tecnica e contabile. I pareri sono resi entro il termine massimo di due giorni. Decorso inutilmente tale termine la proposta prosegue il proprio iter per l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio e i pareri sono resi dai responsabili dei servizi e dal segretario comunale in sede di discussione della proposta.

Articolo 64 – Diritto di accesso

1. Ciascun consigliere che intenda ottenere e/o consultare documenti utili all'espletamento del proprio mandato si rivolge direttamente all'assessore competente, al segretario Generale o ai responsabili dei servizi e uffici.
2. Il diritto di accesso e di consultazione riguarda tutti gli atti dell'Amministrazione comunale.
3. Il rilascio di copie di atti istruttori, non allegati alla proposta del provvedimento finale, e di atti infraprocedimentali, relativi a procedimenti in corso, è subordinato alla presentazione di apposita richiesta scritta e avviene nei trenta giorni successivi a quello dell'acquisizione al protocollo generale, salvo che si tratti di atti particolarmente complessi. In tale ultimo caso, il responsabile del procedimento indica entro 45 giorni i tempi in cui gli atti sono a disposizione del richiedente.
4. Tutte le copie di atti sono rilasciate in carta libera, con esenzione di qualsiasi spesa e con l'espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta: è in ogni caso altamente raccomandato l'utilizzo del formato elettronico in linea con la digitalizzazione della pubblica amministrazione come da normativa vigente.
5. Il consigliere comunale è obbligato al segreto nei casi specificatamente determinati dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 65 – Diritto di informazione

1. Ciascun consigliere può ottenere le informazioni necessarie all'esercizio del mandato chiedendo notizie, precisazioni, spiegazioni e chiarimenti su argomenti determinati in discussione in seno agli organi o commissioni istituite, al Presidente del Consiglio Comunale, o all'assessore competente.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale e gli assessori possono disporre di volta in volta che le informazioni siano fornite anche dal responsabile di servizio.
3. Gli Amministratori e i responsabili di servizio danno risposte orali. Eventuali richieste scritte possono essere indirizzate al Presidente del Consiglio Comunale. In tal caso la risposta è data anch'essa per iscritto dal Presidente del Consiglio Comunale, o dall'assessore competente, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 66 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente si fa invio alla legge nazionale.
2. Le disposizioni del presente si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme nazionali. Nelle more dell'adeguamento del presente si applica la normativa sopravvenuta.
3. Quando si fa riferimento ai consiglieri si intende compreso anche il sindaco, tranne che la disposizione non lo escluda esplicitamente.
4. Quando la disposizione si riferisce ad una frazione del numero dei consiglieri, questa si intende sempre arrotondata aritmeticamente in eccesso.

Articolo 67 - Entrata in vigore e forme di pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Il presente regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio informatico e nell'apposita sezione del sito internet del Comune.

Indice analitico alfabetico

Voce	Articolo
Autonomia organizzativa e funzionale	2
Alzata di mano. Modalità di votazione	47
Ammissibilità degli ordini del giorno	61
Appello nominale. Modalità di votazione	48
Assenza o impedimento temporaneo del presidente	6
Assenza o impedimento temporaneo del Sindaco, quale Presidente del Consiglio Comunale	6
Astensione dal voto	24, 27, 50
Bandiere e gonfalone	4
Capigruppo consiliari	13
Censura di un consigliere	31
Chiusura della discussione	44
Commissioni consiliari	15
Controllo e garanzia. Commissioni consiliari di	18
Indagine. Commissioni consiliari di	18
Commissioni consiliari permanenti	16
Commissioni consiliari speciali	17
Comportamento del pubblico	32
Composizione e costituzione gruppi consiliari	12
Conferenza dei capigruppo	14
Consigliere anziano. Definizione	6
Consigliere anziano. Presidenza delle sedute consiliari	6
Convocazione d'urgenza del consiglio comunale	24
Convocazione del consiglio comunale	21
Copia di documenti	63
Costituzione e composizione gruppi consiliari	12
Deliberazioni. Validità	50
Deposito delle proposte per la consultazione	26
Dichiarazione di voto	45
Dichiarazioni offensive o diffamatorie	29, 31
Disciplina delle sedute	30
Discussione delle sedute. Verbale	29
Discussione. Chiusura	44
Documentazione, informazione e comunicazione per gruppi consiliari	12
Domicilio del consigliere comunale	21
Durata degli interventi	35
Durata di svolgimento degli ordini del giorno	61
Durata di svolgimento di interrogazioni e interpellanze	55
Emendamenti. Presentazione	40, 41
Entrata in vigore del regolamento	66
Espulsione di un consigliere	31
Fatto personale	36
Forme di pubblicità del regolamento	66
Forza pubblica. Presenza in aula	32

Gruppi consiliari. Costituzione e composizione	12
Gruppo misto	12
Immediata eseguibilità delle deliberazioni	51
Informazione, documentazione e comunicazione per gruppi consiliari	12
Informazioni dei consiglieri	64
Iniziativa dei consiglieri	62
Interpellanze	54, 55, 59
Interpretazione del regolamento	3
Interrogazioni	53, 55, 59
Interventi dei consiglieri	30, 35
Interventi. Durata	35
Locali per gruppi consiliari	12
Maggioranza assoluta dei votanti	27
Mancanza del numero legale	28
Mancanza del numero legale. Sospensione della seduta	28
Modalità di rilascio di copia dei documenti	63
Modalità di svolgimento delle sedute consiliari	6, 8, 19
Mozione d'ordine	37
Mozioni	56, 58
Nomina, designazione e revoca rappresentanti del comune	12
Numero legale per la validità delle sedute consiliari	24, 28
Ordine del giorno	10, 21
Ordine delle sedute. Sanzioni	31
Ordine di trattazione dell'ordine del giorno	25
Ordine e disciplina degli interventi	30, 35
Ordini del giorno	61
Posti dei consiglieri	30
Pregiudiziali e sospensive.	39
Presentazione di emendamenti	40, 41
Presentazione e svolgimento delle mozioni	57
Presidenza del consiglio comunale. Funzionamento	6
Presidenza ordinaria delle sedute consiliari	6
Proclamazione del risultato delle votazioni	51
Pubblicità del regolamento	66
Pubblicità delle sedute consiliari	5
Questioni pregiudiziali e sospensive	39
Quorum funzionale	24
Redazione del verbale delle sedute	29
Registrazioni delle riunioni	52
Regolamento. Interpretazione	3
Richiamo al regolamento e all'ordine del giorno	38
Richiamo di un consigliere	31
Rilascio di copia di documenti	63
Risultato. Proclamazione	51
Schede di votazione annullate o contestate	49
Schede per la votazione a scrutinio segreto	49
Scrutatori	28

Scrutinio segreto	20
Sede consiliare	4
Seduta deserta	28
Sedute aperte al pubblico	19
Sedute consiliari. Modalità di svolgimento	19
Sedute consiliari. Pubblicità	5
Sedute consiliari. Validità	20
Sedute pubbliche e segrete	19, 20
Segretario comunale. Partecipazione alle sedute consiliari	29
Segretario della seduta	29
Servizi di documentazione, informazione e comunicazione per i gruppi	12
Sospensione della seduta per mancanza del numero legale	28
Sospensione e scioglimento dell'adunanza	33
Sospensive e pregiudiziali	39
Sottoscrizione del verbale	29
Spese per gruppi consiliari	12
Svolgimento congiunto di mozioni, interpellanze e interrogazioni	59
Svolgimento delle interrogazioni ed interpellanze	55
Svolgimento e presentazioni delle mozioni	57
Termini per la convocazione del consiglio comunale	22
Trattazione dell'ordine del giorno. Ordine	25
Urgenza. Immediata eseguibilità delle deliberazioni	51
Validità delle deliberazioni	50
Validità delle sedute consiliari	24
Verbale delle sedute	29
Verifica del numero legale	24, 28
Vicesindaco, quale Presidente del Consiglio Comunale. Presidenza delle sedute consiliari	6
Vidimazione delle schede annullate o contestate	49
Visione di documenti	63
Votazione a scrutinio segreto	49
Votazione per alzata di mano	47
Votazione per appello nominale	48
Votazione per parti separate	42
Votazione proposta nella formulazione originaria	43
Votazione. Modalità	46
Votazioni delle mozioni	58